



Decreto Rettorale n. 3152

Modifiche ed integrazioni al Regolamento recante istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

visto il Decreto Rettorale 31 marzo 2022, n. 2558 recante l'istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2024,

DECRETA

Articolo 1

1. All'articolo 4 del Regolamento recante istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

5-bis. Per l'affidamento dell'incarico, la Giunta di Dipartimento, con delibera motivata, procede alla valutazione comparativa di coloro che sono iscritti all'Albo per il settore scientifico-disciplinare interessato, considerando:

- a) l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
- b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
- c) l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento da coprire;
- d) le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento da coprire;
- e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.

2. All'articolo 4, comma 6, dopo le parole "un insegnamento" sono aggiunte le parole "presso la LUMSA".

3. All'articolo 4, comma 10, dopo le parole "svolgimento dell'incarico" sono aggiunte le parole "e pubblica sul sito internet d'Ateneo l'elenco di tutti gli assegnatari degli insegnamenti".

4. All'articolo 6, comma 1, sono eliminate le parole "e del Collegio dei revisori dei conti" e dopo le parole "non siano stati" è aggiunta la parola "docenti".

5. È abrogato l'articolo 11.

Articolo 2

1. Le modifiche del Regolamento recante istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo previste nell'articolo precedente entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo del presente Decreto.
2. Con la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo il testo ufficiale del Regolamento recante istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo è quello riportato in allegato al presente decreto.

Roma, 31 ottobre 2024



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Bonini", written over the printed name.



Regolamento recante istituzione dell'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto e disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento istituisce l'Albo degli idonei all'insegnamento con contratto di diritto privato e disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, nei corsi di studio attivati presso l'Università, riservato a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici, didattici e professionali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che dichiarino di aderire ai principi ispiratori dell'Ateneo di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 2
Albo degli idonei all'insegnamento

1. È istituito l'Albo degli idonei all'insegnamento a contratto *ex* articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento è disposta a favore degli iscritti all'Albo degli idonei, suddiviso per settore scientifico-disciplinare.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca di altri Atenei;
 - b. professori e ricercatori universitari collocati a riposo;
 - c. esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - d. soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - f. esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni, iscritti ad albi professionali o dipendenti di enti privati anche sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 3
Procedura per la valutazione dei candidati e iscrizione all'Albo degli idonei

1. Tenuto conto dell'offerta formativa della LUMSA e delle indicazioni provenienti dai corsi di studio, il Rettore emana un decreto, pubblicato nel sito *web* dell'Università, recante l'invito alla presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'Albo degli idonei per il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto.
2. Di norma, l'invito è pubblicato nel mese di febbraio di ciascun anno e resta aperto per 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.
3. Il decreto definisce le modalità telematiche di presentazione della manifestazione di interesse ed i requisiti necessari per l'ammissione all'Albo. Ciascun candidato deve presentare il *curriculum vitae* e ogni documento utile all'attestazione del settore scientifico-disciplinare di specifica afferenza, la



dichiarazione di adesione alle finalità istituzionali ed ai principi ispiratori della LUMSA come individuati all'art. 2 dello Statuto, l'autocertificazione dei carichi penali pendenti, nonché, per gli insegnamenti da tenersi in lingua inglese, una certificazione adeguata circa la conoscenza della lingua (es. IELTS, TOEFL, Cambridge).

4. Il personale docente e ricercatore universitario, compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare cui è afferente presenta una manifestazione di interesse semplificata.

5. L'ammissione all'Albo è deliberata da una Commissione composta dal Rettore o suo delegato, che la presiede, dai Prorettori, dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, e può avvalersi di esperti. Il supporto amministrativo ai lavori della Commissione è assicurato da un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Direttore Generale o suo delegato.

6. La Commissione svolge tutte le attività istruttorie che precedono la pubblicazione del decreto rettorale di cui al comma 1 e concorre a definirne i contenuti.

7. La Commissione valuta la qualificazione didattica, scientifica e professionale del candidato con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali, secondo i seguenti criteri:

- a) la produzione scientifica in ragione della congruenza rispetto al settore scientifico-disciplinare per il quale ha manifestato l'interesse e la continuità temporale;
- b) l'attività professionale in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

8. Costituiscono titoli preferenziali:

- a) il possesso del titolo di dottore di ricerca congruente con l'insegnamento per il quale si manifesta interesse, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- b) il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale congruente con l'insegnamento per il quale si manifesta interesse;
- c) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali di Università italiane e straniere; nonché l'attività di ricerca svolta nell'ambito di progetti finanziati su base nazionale o internazionale;
- d) l'attività professionale svolta ai vertici di enti ed aziende di rilievo nazionale o internazionale ovvero di studi professionali o società di consulenza di alta qualificazione.

9. Effettuata la valutazione, la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio di ammissione o di non ammissione all'Albo.

10. Gli idonei sono iscritti nell'Albo di Ateneo per il settore scientifico-disciplinare per cui hanno manifestato l'interesse e per una durata di tre anni.

11. L'inserimento degli idonei nell'Albo non dà diritto al conferimento di alcun incarico.

12. L'Albo è reso pubblico sul sito dell'Ateneo ed è aggiornato annualmente con l'inserimento dei candidati che hanno presentato una manifestazione di interesse nei termini stabiliti dall'invito e che sono risultati idonei a seguito della valutazione di cui ai commi precedenti.

13. Annualmente la Commissione di cui al comma 5 del presente articolo procede alla cancellazione dall'Albo di coloro per i quali è scaduta l'idoneità e che non hanno rinnovato la manifestazione d'interesse a permanervi.



Art. 4

Conferimento degli incarichi di insegnamento

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento ai docenti iscritti all'Albo è consentito soltanto ove i corsi di insegnamento non possano essere attribuiti al personale docente dell'Università e ove si manifesti la necessità di ricorrere a specifiche professionalità e competenze esterne all'Ateneo.
2. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella categoria del personale docente della LUMSA i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori, i ricercatori a tempo determinato. Si intendono inclusi anche i professori straordinari a tempo determinato ed il personale universitario e degli enti di ricerca in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Agli assegnisti di ricerca della LUMSA possono essere affidati incarichi nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con Decreto Rettoriale 7 febbraio 2020, n. 2184.
4. Ai dottorandi di ricerca della LUMSA possono essere affidati incarichi nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettoriale 7 marzo 2022, n. 2546.
5. La Giunta di Dipartimento, sulla base della programmazione annuale dell'offerta formativa, con deliberazione approvata a maggioranza, propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il conferimento degli insegnamenti a contratto a favore degli iscritti all'Albo.
- 5-bis. Per l'affidamento dell'incarico, la Giunta di Dipartimento, con delibera motivata, procede alla valutazione comparativa di coloro che sono iscritti all'Albo per il settore scientifico-disciplinare interessato, considerando:
 - a) l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
 - b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
 - c) l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento da coprire;
 - d) le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento da coprire;
 - e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.
6. La Giunta di Dipartimento, nel proporre il conferimento degli incarichi, relativamente a coloro i quali hanno già tenuto un insegnamento presso la LUMSA, tiene conto anche dei risultati dei questionari sulla valutazione della didattica sottoposti agli studenti.
7. Gli incarichi sono attribuiti preferibilmente ai professori universitari di I e di II fascia, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche dell'insegnamento da assegnare.
8. La Giunta di Dipartimento in mancanza di iscritti nell'Albo che soddisfino in modo adeguato i fabbisogni didattici del corso di studio o dell'insegnamento, chiede al Rettore l'assegnazione dell'incarico di insegnamento in forma diretta secondo le modalità previste nell'art. 5.
9. Il conferimento degli incarichi di insegnamento è disposto annualmente dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa e nel rispetto del Codice etico, del Piano Triennale di Sviluppo e delle disponibilità di bilancio.
10. A seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione, il Dipartimento comunica all'interessato il conferimento dell'incarico e le informazioni utili allo svolgimento dell'incarico e pubblica sul sito internet d'Ateneo l'elenco di tutti gli assegnatari degli insegnamenti.
11. I contratti di insegnamento di diritto privato, a titolo oneroso o gratuito, di cui al presente Regolamento approvati dal Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Rettore per una durata annuale.
12. Gli incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.



13. Gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'università al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento sono conferiti a coloro i quali non abbiano superato i 75 anni di età; il Consiglio di amministrazione può autorizzare, su proposta della Giunta di Dipartimento, la deroga al limite d'età per lo svolgimento di alcune attività didattiche.

15. La durata complessiva degli incarichi di insegnamento non può superare, per il medesimo soggetto, i cinque anni anche non continuativi. Tale limite non si applica ai docenti universitari di ruolo, al personale dipendente di enti pubblici e privati ed ai pensionati. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, può autorizzare il conferimento degli incarichi anche in deroga al limite indicato in casi eccezionali e per esigenze specifiche, la soddisfazione delle quali sia condizione del buon funzionamento del corso di studio e dell'efficacia didattica.

16. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini del computo dei limiti di durata di cui al comma precedente del presente articolo, si tiene conto anche dell'attività didattica prestata a decorrere dall'anno accademico 2017 - 2018.

Art. 5

Assegnazione diretta degli incarichi di insegnamento

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, può attribuire direttamente incarichi di insegnamento a:

- a. professori e ricercatori universitari italiani e stranieri;
- b. professori universitari emeriti o onorari;
- c. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
- d. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie anche estere (p.es. *visiting professor*);
- e. docenti, studiosi o professionisti di chiara fama;
- f. eminenti personalità del mondo politico, sociale, economico e delle professioni;
- g. esperti e professionisti, appartenenti ad enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli assegnatari di affidamenti diretti sono iscritti d'ufficio nell'Albo degli idonei nel settore scientifico-disciplinare correlato all'insegnamento da svolgere e per una durata di tre anni.

Art. 6

Divieti parentali, incompatibilità e autorizzazioni

1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai membri del Consiglio di amministrazione, nel caso essi non siano o non siano stati docenti di ruolo presso l'Università, al Direttore generale e al personale tecnico amministrativo della LUMSA.

2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico ovvero con un professore appartenente al Dipartimento che attribuisce l'incarico.

3. Gli incarichi di insegnamento, al medesimo docente a contratto, non possono superare il limite massimo di 120 ore complessive nell'anno accademico.



4. Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la relativa disciplina in materia di incompatibilità e autorizzazioni.

Art. 7

Diritti e doveri dei titolari di incarichi di insegnamento

1. I titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento devono svolgere personalmente le attività didattiche previste, nel rispetto del calendario delle lezioni, dei programmi proposti e nei limiti della disponibilità delle aule. Gli stessi sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, secondo le modalità appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato. I titolari dell'insegnamento presiedono, per tutte le sessioni dell'anno accademico di riferimento, le commissioni per gli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti, relativamente al loro insegnamento, e possono, inoltre, essere nominati membri delle commissioni di laurea. Agli stessi possono essere proposte ulteriori e specifiche prestazioni, presso tutte le sedi della LUMSA, per attività didattica, di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
2. I titolari di incarichi sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici presso cui svolgono l'incarico in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo. È comunque esclusa la loro partecipazione alle discussioni e deliberazioni aventi ad oggetto le proposte e i pareri per la destinazione dei posti di ruolo, per la chiamata dei relativi vincitori e per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
3. I titolari degli incarichi sono tenuti a compilare il registro delle lezioni annotando i dati ed i temi relativi ad ogni lezione e a presentare ogni anno una relazione sull'insieme delle attività didattiche svolte. Il registro e la relazione sono soggetti all'approvazione del Direttore di Dipartimento e sono trasmessi ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti di loro competenza.
4. I titolari degli incarichi sono tenuti, inoltre, a compilare la scheda dell'insegnamento (*Syllabus*, programma, testi d'esame, etc.) secondo le indicazioni del Dipartimento e tenendo conto degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea entro il termine stabilito dall'Ateneo, a compilare ed aggiornare la propria pagina internet nel sito *web* d'Ateneo, ad accettare e seguire tesi di laurea ed a rispondere prontamente alle mail ricevute sulla casella di posta elettronica istituzionale.
5. Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto del calendario e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell'insegnamento di riferimento o con il Direttore di Dipartimento. Il docente partecipa alle commissioni d'esame dell'insegnamento per il quale svolge l'attività didattica integrativa e alle commissioni di laurea.
6. Per i soggetti titolari di incarichi di insegnamento, anche se professori e ricercatori di ruolo presso altre università italiane o straniere, il titolo di "professore", eventualmente utilizzato in ragione del conferimento dell'incarico di insegnamento presso la LUMSA, deve essere obbligatoriamente accompagnato, dalla dicitura - senza abbreviazione - "a contratto in.....[nome insegnamento] presso la struttura didattica (indicare quale)" e soltanto per gli anni di effettivo svolgimento dell'incarico.



Art. 8

Compenso e modalità di pagamento

1. I contratti di diritto privato stipulati a titolo oneroso prevedono un compenso determinato sulla base dei parametri e degli importi definiti ed aggiornati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del Decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313.
2. La liquidazione del compenso di cui al comma 1, è effettuata, di norma e salvo diverse indicazioni contenute nel contratto, in due soluzioni, l'acconto in aprile ed il saldo in dicembre, quest'ultimo previa consegna del registro delle lezioni.
3. Nel caso in cui le ore effettivamente svolte siano inferiori a quelle pattuite, il compenso è riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte.
4. Il trattamento economico-normativo dei titolari degli insegnamenti a titolo oneroso di cui al precedente comma 1 è disciplinato, per le materie non previste dal presente Regolamento, dall'Accordo collettivo nazionale per i collaboratori delle Università non statali.

Art. 9

Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale e qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università, limitatamente al periodo in cui l'incarico viene eseguito, provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile, nonché alla iscrizione all'INAIL quando ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 10

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Gli incarichi di insegnamento devono essere accettati entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 10.
2. Non è ammessa l'accettazione parziale degli incarichi.
3. Il contratto che ha ad oggetto il conferimento dell'incarico si risolve automaticamente in caso di violazione dei divieti e delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non rispetti, senza giustificato motivo, il termine iniziale per lo svolgimento delle attività.
4. Il contratto si intende, altresì, risolto automaticamente nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità all'adempimento della prestazione. In tal caso è corrisposto il compenso dovuto per la parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Direttore di Dipartimento.
5. Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione, o di gravi violazioni del Codice etico dell'Università, il contratto può essere risolto dal Rettore con decreto motivato.